



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/20 del 09/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 2226/2020 RG avente ad oggetto: “ trasferimento del lavoratore ”

TRA

M.M. - rappresentata e difesa dall’Avvocato ZANARELLO EMANUELE ed elettivamente domiciliata come in ricorso (Indirizzo Telematico),

- ricorrente

E

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA PERSONA in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati BORTOLUZZI ANDREA e CORSO IRENE ed elettivamente domiciliata in VIA DELLE INDUSTRIE PALAZZO LYBRA 19/C VENEZIA MARGHERA,

-resistente

Con il seguente DISPOSITIVO:

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, accerta la nullità del trasferimento in quanto discriminatorio e dispone l’immediata reintegra della ricorrente presso la Residenza Turazza in Mestre;
- 2) Condanna FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA PERSONA al risarcimento del danno in favore della ricorrente che liquida nell’equivalente degli abbonamenti per autobus e

vaporetto necessari a raggiungere il Centro Servizi San Giobbe dal trasferimento alla effettiva reintegra oltre agli interessi legali dai singoli esborsi e la rivalutazione dalla presente sentenza al saldo effettivo;

- 3) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 09/03/2022

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara